

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 153 DELLA COMMISSIONE

che completa e modifica il regolamento n. 27 del 3 maggio 1962

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, in particolare l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 27 della Commissione del 3 maggio 1962, in particolare l'articolo 4,

Considerando che, a norma dell'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto ed alle altre modalità della notificazione prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17;

Considerando che il regolamento n. 27 della Commissione, adottato in applicazione all'articolo 24 del regolamento n. 17 e più in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, prevede l'impiego di un formulario B per presentare la notificazione;

Considerando che è opportuno prevedere, per i contratti denominati di concessione esclusiva che non contengano clausole che possano, in modo particolare, falsare il gioco della concorrenza nel Mercato comune, un formulario semplificato di notificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento n. 27 è aggiunto un paragrafo 2 bis del seguente tenore:

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1962.

«Tuttavia la notificazione può essere effettuata nella forma prevista dal formulario semplificato B 1, riprodotto in allegato, quando sussistono le condizioni previste in questo formulario, per i contratti denominati di concessione esclusiva ai quali non partecipano che due imprese e:

— nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune,

oppure

— nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto tanto da essa, ai fini della rivendita,

oppure

— nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura o di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi e relativi a determinati prodotti.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, il formulario B 1 deve essere presentato in un solo esemplare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione

Il Vice Presidente

Robert MARJOLIN

FORMULARIO SEMPLIFICATO PER LA NOTIFICAZIONE

Il presente formulario deve essere presentato in un solo esemplare, senza allegati e senza modificare il testo stampato.

Se questo testo non è adatto per la notificazione che si deve presentare, bisogna servirsi del normale formulario B.

FORMULARIO B 1

ALLA COMMISSIONE DELLA C.E.E.
 Direzione Generale della Concorrenza
 Direzione «Intese e Monopoli»
 12, avenue de Broqueville
 BRUXELLES 15

NOTIFICAZIONE SEMPLIFICATA DI UN CONTRATTO DENOMINATO DI CONCESSIONE ESCLUSIVA

ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17 del Consiglio e dell'articolo 4,
 paragrafo 2 bis, del regolamento n. 27 della Commissione

Il sottoscritto ⁽¹⁾
 che agisce in qualità di ⁽²⁾
 dell'impresa ⁽³⁾
⁽⁴⁾

dichiara che quest'ultima ha stipulato uno o più contratti di cui all'articolo 4, paragrafo
 2 bis, del regolamento n. 27 della Commissione (contratti denominati di concessione esclusiva) per i seguenti prodotti :

I contratti di cui sopra sono i seguenti :

- A. Se si tratta di un *contratto-tipo*, ossia di un contratto che la persona che presenta la notificazione stipula abitualmente con altre imprese
- indicare il numero di contratti-tipo stipulati prima della data della notificazione;
 - indicare il nome e l'indirizzo di uno dei concessionari e la data di conclusione del contratto ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Cognome, nome ed indirizzo della persona che presenta la notificazione.

⁽²⁾ Proprietario, presidente, direttore generale, amministratore, ecc.

⁽³⁾ Ragione sociale ed indirizzo.

⁽⁴⁾ Attività dell'impresa.

⁽⁵⁾ Questo contratto deve essere tenuto a disposizione della Commissione per tutto il periodo in cui il contratto-tipo viene utilizzato.

B. Se non si tratta di contratto-tipo ⁽¹⁾

Nome ed indirizzo del concessionario	Data del contratto

La persona che presenta la notificazione dichiara :

1. che non sono state accordate concessioni esclusive e reciproche della distribuzione di prodotti concorrenti fabbricati dal concedente e dal concessionario;
2. che l'aver accordato la concessione esclusiva non ha per effetto di restringere la possibilità
 - per gli intermediari o gli utilizzatori, di procurarsi i prodotti che sono oggetto dei contratti presso un altro concessionario o presso un qualsiasi fornitore del mercato comune;
 - per il concessionario, di vendere anche a clienti al di fuori della zona assegnatagli per contratto;
3. che i contratti non impongono al concessionario l'obbligo di osservare un prezzo di vendita minimo, fissato dal concedente.

Il sottoscritto dichiara che le suindicate informazioni corrispondono a verità. Dichiara inoltre di aver preso conoscenza di quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 1 a), del regolamento n. 17.

Il sottoscritto si riserva di far valere che il contratto notificato non rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

....., il

firma

⁽¹⁾ Le informazioni richieste devono riferirsi a tutti i contratti stipulati.